

CORTE FEDERALE DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n. 6 del 18 settembre 2020

Riunione del 10 settembre 2020

Presidente Avv. Antonio Ricciulli

Componenti Avv. Fabio Gullotta
 Avv. Aniello Merone (relatore)

CFA 2.2020.2021 – Appello del tesserato Lorenzo Giacobbi avverso il provvedimento adottato dal Tribunale Federale, con decisione C.U. n. 69 dell'8.7.2020 (sospensione da ogni attività federale del tesserato per la durata di mesi tre da scontarsi al termine delle precedenti sanzioni irrogate)

La Corte Federale d'Appello

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udita la Procura Federale e, l'appellante Lorenzo Giacobbi, all'udienza di discussione tenutasi il 10 settembre 2020

OSSERVA

Le vicende di causa, possono così sintetizzarsi:

- La Scuola di Pallavolo Fermana ha organizzato un torneo internazionale di Sitting Volley (“Torneo della Befana”) svoltosi nei giorni 4 e 5 gennaio 2020 e nell'ambito della medesima manifestazione ha avuto luogo un “Open day” organizzato in collaborazione con il CIP Marche e l'INAIL. Con esposto alla procura federale altro sodalizio denunciava l'attività svolta dal sig. Lorenzo Giacobbi durante tale evento, nonostante il medesimo stesse scontando la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tredici.
- Il Tribunale Federale, rilevato che i fatti di cui sopra risultano accertati e non contestati, con decisione C.U. n. 69 dell'8 luglio 2020, riteneva sussistere la responsabilità disciplinare del tesserato, oltre che della società pallavolo Fermana e del suo presidente, e pertanto deliberava di infliggere al Giacobbi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre).
- La summenzionata decisione è stata impugnata con reclamo, inviato a mezzo Pec il 30 luglio 2020, che incentra le proprie doglianze sui seguenti motivi:
a) l'assenza di riscontri probatori in merito all'attività di organizzazione dell'Open Day del 4 gennaio 2020 da parte del Giacobbi, che non avrebbe avuto luogo; b) la non riconducibilità dell'evento allo svolgimento di attività federale. Pertanto, l'appellante ha richiesto al presente Collegio, in via principale, l'annullamento della sanzione inflitta dal Tribunale Federale per l'infondatezza delle incolpazioni a lui stesso ascritte e, in via subordinata, la

riduzione della sanzione inflitta dal Tribunale Federale, tenuto conto della totale buona fede dell'incolpato.

- I motivi di appello proposti risultano infondati.
- L'attività di organizzazione posta in essere dall'appellante emerge da specifici riscontri in atti, sol che si osservi che il numero del telefono cellulare dell'appellante è presente sulla locandina dell'evento sotto la voce "per informazioni".
- Peraltro, incontestata la circostanza della Sua effettiva presenza e partecipazione all'Open Day del 4 gennaio, l'odierno appellante ha ribadito in questa sede che la medesima era unicamente dovuta all'esigenza di tradurre l'intervento di alcuni tecnici ungheresi. Nel corso dell'udienza, tuttavia, il Giacobbi ha espressamente affermato che i medesimi erano ivi presenti "su invito e ai fini della partecipazione all'Open Day", così confermando di aver in ogni caso offerto il proprio contributo al buon esito dell'evento.
- Al contempo, come già osservato dal Tribunale federale, non v'è alcun dubbio sul carattere federale dell'attività di cui si discorre, atteso che l'attività svolta per il Comitato Italiano Paralimpico è da considerarsi equivalente a quella svolta per la FIPAV. D'altronde, lo stesso sodalizio dell'appellante avvertiva l'esigenza di comunicare al Settore Sitting Volley della FIPAV lo svolgimento dell'Open Day "organizzato in collaborazione con il CIP Marche e l'INAIL".
- Tuttavia, si può osservare come il tesserato Lorenzo Giacobbi, abbia mostrato in entrambi i gradi di giudizio un contegno collaborativo e che il contesto complessivo in cui hanno avuto luogo le condotte consentono di individuare un più attenuato disvalore nella violazione perpetrata.
- Ritiene, pertanto, questo collegio che la sanzione irrogata debba essere ridotta ad equità, come da dispositivo, in ossequio al principio di gradualità della pena

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello e altrettanto parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione a carico del tesserato Lorenzo Giacobbi alla sospensione da ogni attività federale per mesi due (2).

Dispone restituirsi per intero la tassa ricorso versata.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

Affisso all'albo il 18 settembre 2020